

COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi – Variante puntuale al PI “Messa in sicurezza idraulica in via dei Colli”

Articolo 19 DPR n. 327/2001

Relazione

PROGETTAZIONE

Matteo Gobbo

con
Alessia Rosin




SINDACO
Gianni Montesel

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Vincenza Scarpa

SERVIZIO URBANISTICA
Eddy Dall'Anese
Paola Ceschin

SEGRETARIO
Ilaria Piattelli

ottobre 2025



COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso - Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE

PI - Piano degli Interventi

**Variante puntuale al PI
"Messa in sicurezza idraulica in via dei Colli"**

SOMMARIO DELLA RELAZIONE

1	PREMESSA	pag. 2
2	GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PI	pag. 3
3	I CONTENUTI DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PI VARIANTE PUNTUALE AL PI "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN VIA DEI COLLI"	pag. 4
4	GLI ELABORATI DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PI "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN VIA DEI COLLI"	pag. 11
5	VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA, SISMICA E AMBIENTALE	pag. 12

ELABORATI DI VARIANTE

1 – Estratti cartografici (PI vigente - PI variante)

1. PREMESSA

La presente Relazione avente come oggetto la Variante puntuale al PI "Messa in sicurezza idraulica in via dei Colli" è parte integrante del Piano degli Interventi del Comune di Susegana, strumento operativo del Piano Regolatore Comunale.

Premesso che il Piano degli Interventi va correttamente inteso come "strumento urbanistico operativo", la sua manutenzione e il suo adeguamento rappresenta una fase costante, che deve seguire, da un lato l'evoluzione della materia urbanistica e dall'altro dare risposte ai fabbisogni e alle necessità, anche periodiche, che l'Amministrazione Comunale di concerto con gli Enti competenti per territorio richiedono. Risulta quindi "fisiologico" che il PI venga periodicamente adeguato ed aggiornato anche puntualmente.

La presente relazione, nel rispetto dei principi e delle linee guida sulle quali si è fondata la stesura del primo PI, contiene quindi l'aggiornamento degli obiettivi e ne descrive puntualmente i contenuti.

Ricordiamo anche che il PI si deve relazionare con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali.

Particolare importanza, per le incidenze sulle previsioni insediative, deve essere data alla *Microzonazione Sismica di II° e III° livello* i cui contenuti sono stati recepiti nel PI con la Variante n.8 al PI approvata con DCC n. 15 del 29.04.2025 e alle disposizioni del *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)* dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.

Si richiama l'attuale Piano di Assetto del Territorio comunale, approvato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, nella Conferenza di Servizi del 26 marzo 2015; la Giunta Provinciale di Treviso ha quindi ratificato l'approvazione con apposita D.G.P. n. 139 del 20 aprile 2015 e il relativo provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R. n. 48 del 15 maggio 2015.

Si richiama altresì l'attuale Piano degli Interventi (PI) del Comune di Susegana, adottato dal Consiglio Comunale con DCC n. 46 del 08.11.2016 e approvato con DCC n. 06 del 21.03.2017.

Si richiamano in questa sede, tutti gli studi propedeutici e di supporto che sono stati redatti in sede di PAT e di PI, comprendenti le analisi territoriali e ambientali, le schede, le cartografie di supporto e di progetto e le relative norme tecniche di piano.

Si richiama infine la LR 6 giugno 2017, n. 14 "Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana", con particolare riguardo alle parti che modificano e integrano la LR 11/2004.

2. GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PI

Gli obiettivi generali del PI e conseguentemente della presente Variante sono esplicitati nel Documento Programmatico Preliminare.

Come definito dall'art. 18 della LR 11/2004, il DPP delinea i contenuti e le modalità di formazione del Piano degli Interventi e delle relative Varianti, ai quali è affidato il compito di specificare e attuare la strategia di trasformazione territoriale definita nel Piano di Assetto del Territorio, conformando la disciplina urbanistica di dettaglio alle direttive, prescrizioni e vincoli da questo stabiliti, all'interno del quadro normativo definito dalla Legge Urbanistica Regionale e dalle normative sovraordinate.

Tale documento, predisposto dall'attuale Sindaco in cui sono evidenziati secondo le priorità le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi e auspicati della pianificazione, è stato illustrato nel corso del Consiglio Comunale del 28 aprile 2016 con DCC n. 15.

Si richiamano in questa sede, pertanto, tutti gli obiettivi generali già contenuti nel Documento del Sindaco (DPP) del Comune di Susegana.

Il PI e le successive varianti parziali, affrontano pertanto alcuni dei temi progettuali e degli obiettivi di trasformazione e riqualificazione già delineati dal PAT, selezionati in base alla relativa urgenza e fattibilità.

Nel quadro di questo programma operativo si inserisce doverosamente l'impegno di affrontare temi ed esigenze puntuali manifestate non solo dalla popolazione ma anche quelle definite dall'Amministrazione stessa tramite il Programma triennale delle opere pubbliche.

In conformità con le disposizioni dell'art.17 della LR 11/2004, la finalità della presente Variante, come descritto nel capitolo successivo, è quella di dare conformità urbanistica alla "Messa in sicurezza idraulica in via dei Colli".

Si richiamano di seguito i contenuti e le finalità del PI. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, il Piano degli Interventi provvede a:

- a. *suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) della LR n. 11/2004;*
- b. *individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;*
- c. *definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14 della LR n. 11/2004;*
- d. *individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;*
- e. *definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;*
- f. *definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;*
- g. *individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione;*
- h. **definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione;**
- i. *individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37 della LR n. 11/2004;*
- j. *dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della LR n. 11/2004;*
- k. *dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.*

3. CONTENUTI DELLA VARIANTE PUNTUALE PI "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN VIA DEI COLLI"

La presente **Variante puntuale al PI "Messa in sicurezza idraulica in via dei Colli"** ha come oggetto l'adeguamento cartografico finalizzato a dare conformità urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al progetto di regimentazione del flusso delle acque meteoriche per la messa in sicurezza idraulica dell'area nord-orientale a monte di via Barriera e via Dei Colli. In particolare, il progetto prevede l'accumulo delle acque meteoriche in 2 bacini di laminazione con il rilascio ritardato delle relative portate.

La Variante puntuale al PI "Messa in sicurezza idraulica in via dei Colli" al fine di prevedere l'adeguamento e la sistemazione dal punto di vista cartografico del progetto di realizzazione di 2 bacini di laminazione per migliorare la gestione delle acque piovane e ridurre il rischio di allagamenti, individua due nuove **zone "Fc – aree a verde, attrezzate a parco, per il gioco e lo sport"** disciplinate dall'art. 61 delle NTO.

La prima è posta a sud, lungo via Dei Colli in sostituzione al vecchio fosso tenendo in considerazione la futura realizzazione di una rotatoria viaria e l'altra, invece, è posizionata a nord, ai margini dell'area industriale.

Entrambi gli interventi puntano a migliorare la sicurezza idraulica del territorio e a integrarsi con le infrastrutture esistenti e future del Comune di Susegana.




Individuazione su base satellitare


- Intervento 2 – Bacino di Laminazione Nord

Verrà realizzato un bacino di laminazione a margine dell'area industriale dotato di bocca tarata per la limitazione della portata. Verrà creato un rilevato in prossimità della canaletta Lucchese a protezione dell'area industriale.

Verranno tombinati due fossi per permettere il passaggio obbligato delle acque attraverso il bacino di laminazione, ma verrà mantenuto un tubo CA Ø40cm come troppo pieno. L'ingresso e l'uscita delle acque avverranno a mezzo di tubi in CA Ø40cm in prossimità dei quali verrà realizzato un fondo in scogliera anti-erosivo.



I mappali in oggetto ricadono interamente in ZTO "E" – territorio agricolo destinato alla funzione produttiva primaria, art. 51 della NTO.




Estratto P.I. vigente - tav. 3.6 "Modalità d'intervento – aree produttive"

Nel vigente Piano degli Interventi, nella cartografia in scala 1:2.000, verranno individuate cartograficamente le 2 nuove zone che attualmente ricadono in ZTO E e Rete Ecologica Locale – aree di connessione naturalistica – buffer zones (art. 32 delle NTO).

Da come si evince dall'immagine successiva, le modifiche consistono pertanto nell'individuazione di due nuove Zone Fc delle seguenti dimensioni:

- Fc/179 nord: 1.546mq
- Fc/179 sud: 1.094mq



Estratto comparativo Vigente – Variante

Le fasi di formazione e l'iter di approvazione

La Variante al Piano degli Interventi (PI) viene adottata e approvata dal Consiglio Comunale. Entro otto giorni dall'adozione, ha avvio la fase di pubblicazione durante la quale la Variante al PI viene depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede comunale, con la possibilità di formulare delle osservazioni nei successivi 30 giorni. Nei 60 giorni conseguenti al termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva la Variante al Piano. Copia della Variante approvata, trasmessa alla Provincia, viene depositata presso la sede del Comune per la consultazione. Quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune, la Variante al PI diventa efficace. In conformità con i contenuti della recente LR 14/2017, la pubblicazione della Delibera di approvazione della Variante dovrà essere preceduta dalla trasmissione alla Giunta Regionale dell'Aggiornamento del Q.C. dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio. Si riportano di seguito gli articoli della LR 11/2004

Art. 11

"1. L'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal comune, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera f), per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla Giunta regionale ai fini del monitoraggio e dello svolgimento delle attività dell'osservatorio di cui all'articolo 8."

Art. 18

"5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano."

Si ricorda, inoltre, che il Piano degli Interventi ha validità di cinque anni, trascorsi i quali decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché acquisiti i vincoli preordinati all'esproprio.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MODIFICHE

Le aree interessate dalla Variante sono state attentamente esaminate e valutate, sia in relazione alla loro localizzazione territoriale e urbanistica, sia in merito ai possibili impatti sotto il profilo ambientale e paesaggistico. In particolare è stata esaminata la conformità con la LR 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11".

Preso atto della natura della Variante puntuale al Piano degli Interventi si richiama di seguito l'articolo 12 della LR 14/2017, nel quale sono definiti gli interventi che sono sempre ammessi in quanto non influiscono sul consumo di suolo.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. **Sono sempre consentiti** sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):
 - a. gli **interventi** previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli **ambiti di urbanizzazione consolidata**;
 - b. gli interventi di cui agli articoli 5 (**Riqualificazione edilizia ed ambientale**) e 6 (**Rigenerazione urbana sostenibile**), con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
 - c. i lavori e le **opere pubbliche o di interesse pubblico**;
 - d. gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di **sportello unico per le attività produttive** e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggino con conducente e di commercio itinerante";
 - e. gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'**attività dell'imprenditore agricolo**;
 - f. l'**attività di cava** ai sensi della vigente normativa;
 - g. gli interventi di cui alla **legge regionale 8 luglio 2009, n. 14** "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
 - h. gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei **piani di area e nei progetti strategici** di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale.

Tabella riepilogativa delle modifiche oggetto di Variante puntuale al PI "Messa in sicurezza idraulica in via dei Colli"				
n.	Superficie terr/fond mq	SNP - Sc mq	Descrizione	Verifica di conformità con la LR 14/2017
1	2.640	-	"Variante puntuale "Messa in sicurezza idraulica in via dei Colli" - Fc/179	non comporta consumo di suolo ai sensi e in applicazione del comma 1 lett. c) dell'articolo 12
tot	0	0		

Dal punto di vista residenziale e produttivo, la modifica oggetto di variante in termini di dimensionamento non prevede variazione della capacità edificatoria prevista dal PI.

In riferimento alle previsioni del PAT, le modifiche introdotte dalla presente Variante NON prevedono l'utilizzo della capacità insediativa prevista.

L'effettivo consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 è pari a **0 mq**.

La variante puntuale al PI "Messa in sicurezza idraulica in via dei Colli" può quindi seguire le procedure di adozione, approvazione ed efficacia, previste dall'articolo 18 della LR 11/2004.

4. GLI ELABORATI DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PI "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN VIA DEI COLLI"

La presente Variante puntuale al PI "Messa in sicurezza idraulica in via dei Colli", specifica al PI è conforme alle disposizioni della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, con le modifiche ed integrazioni introdotte successivamente.

Per gli elaborati di base si fa riferimento a quelli redatti in occasione dell'approvazione del PAT e del PI.

La presente Variante puntuale al PI è formata dai seguenti elaborati:

- **Relazione**, che indica gli obiettivi e i contenuti delle modifica apportata al piano, l'individuazione delle aree con lo stato di fatto e le nuove previsioni viarie;
- **Elaborati** che contengono le indicazioni progettuali costituite da:
 - **1 - estratto cartografico** della Tavola 3.6 (vigente e variante), con l'individuazione delle aree oggetto di modifica;

In sede di approvazione della Variante puntuale al PI "Messa in sicurezza idraulica in via dei Colli", saranno restituiti, in modo integrale e completo tutti gli elaborati del Piano:

a) *elaborati grafici:*

- Tavola 1 "Vincoli e azioni strategiche", scala 1:10.000;
- Tavola 2.1 e 2.2 "Zonizzazione funzionale", scala 1:5.000;
- Tavola 3 "Modalità di intervento" (zone significative), scala 1:2.000, suddivisa in:
 - Tavola 3.1 Susegana;
 - Tavola 3.2 Ponte della Priula;
 - Tavola 3.3 Colfosco;
 - Tavola 3.4 Collalto e Crevada;
 - Tavola 3.5 S. Anna;
 - Tavola 3.6 zone industriali;

c) *Norme Tecniche Operative (NTO);*

d) *Repertorio Normativo;*

e) *Banca dati alfa-numerica e vettoriale (aggiornamento del Q.C.).*

La presente Variante puntuale al PI "Messa in sicurezza idraulica in via dei Colli", al PI, che, come meglio specificato nella presente Relazione, non prevede carico insediativo aggiuntivo, è accompagnata, dato il contenuto di variante, da una Asseverazione di Compatibilità Idraulica che rinvia allo studio idraulico contenuto nel PFTE - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'opera pubblica e da una Attestazione Sismica come descritto nel successivo capitolo.

In conformità con le disposizioni regionali in materia di VInCA, la presente Variante è accompagnata dal Modello A compilato del Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025, predisposto in quanto l'area di modifica risulta esterna ai Siti della Rete Natura 2000.

5. VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA, SISMICA e AMBIENTALE

5.1 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

Si richiama la Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) redatta in occasione del PAT e del PI che hanno interessato il territorio comunale di Susegana.

Considerate le modifiche cartografiche introdotte e tenuto conto che per la progettazione (PFTE) è stata redatta la relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R.V. 2648/2009 a firma dell'ing. Yannick Da Re, è stata predisposta un'Asseverazione di Compatibilità Idraulica a cui si rinvia.

5.2 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' SISMICA

Con il termine Microzonazione Sismica si intende la "valutazione della pericolosità sismica locale attraverso l'individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo". In sostanza, tale studio, ha individuato e caratterizzato le zone stabili, le zone suscettibili di amplificazione locale del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità di tutto il territorio comunale. Il territorio di Susegana è stato oggetto di Studi di Microzonazione Sismica di Livello 1° e 2° livello a cui si rinvia.

In merito alla Variante in oggetto è stata predisposta un'Attestazione Sismica come previsto dalla normativa regionale.

5.3 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Si richiama il nuovo **Regolamento Attuativo n.03** in materia di VAS pubblicato sul BUR n.9 del 19 gennaio 2025 in vigore dal 20.01.2025.

Nello specifico, all'art. 5 "Campi di applicazione", comma 3, di seguito riportato, sono elencate le fattispecie che *"non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento"*.

a) interventi di edilizia produttiva, ai sensi dall'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante", realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale;

b) modifiche di Piani e Programmi, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del TUA, conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge effetto di variante;

c) modifiche di Piani e Programmi, già oggetto di VAS, finalizzate ad incrementare le misure di tutela ambientale, tra cui la riduzione del carico urbanistico e l'esclusione di aree edificabili;

d) strumenti attuativi, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il cui piano sovraordinato sia già stato oggetto di VAS, qualora non comporti variante e abbia altresì definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;

e) varianti ricognitive dello stato dei luoghi o di rettifica o correzione di errore materiale;

f) varianti connesse a interventi su singoli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, o comportanti modifiche alla destinazione d'uso o del loro grado di protezione;

g) varianti di recepimento di disposizioni di legge e di strumenti di pianificazione sovraordinati o di settore;

h) varianti verdi.

Accertato che la presente Variante è tra le fattispecie che non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento Attuativo regionale n.03 e preso atto che la Valutazione Ambientale Strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere ai sensi dell'art. 6 comma 12 del D. Lgs 152/2006, si ritiene, pertanto, che la Variante al Piano degli Interventi in oggetto non debba essere sottoposta alla vigente procedura di Verifica di Assoggettabilità (VA).

5.4 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Si richiamano le Valutazioni di Incidenza redatte per il Piano degli Interventi e successive Varianti.

La procedura di Valutazione di Incidenza di cui al **Regolamento Attuativo regionale n.04** del 09/01/2025 non è necessaria in quanto le modifiche cartografiche introdotte sono riconducibili a quanto stabilito dal **Decreto del Direttore Della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025** che prevede la non necessità di attivazione delle procedure valutative di cui all'allegato tecnico del Regolamento regionale n. 4 del 09/01/2025 per piani, programmi, progetti, interventi od attività (P/P/P/I/A) localizzati all'esterno dei siti della rete Natura 2000 i cui effetti che ne derivano, singolarmente o congiuntamente, non coinvolgano tali siti direttamente o indirettamente.

Si richiama a tal fine il Modello A compilato del Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025, predisposto in quanto l'area di modifica risulta esterna ai Siti della Rete Natura 2000.